



COMUNE DI MASSA LUBRENSE



SERVIZIO CIVILE NAZIONALE

PROGETTO BIBLIOPOLIS

Obiettivo: BIBLIOTECA DI STORIA PATRIA ON-LINE

In collaborazione con



Sede di Massa Lubrense

N° DI INSERIMENTO: 064

TITOLO:

***PER Lo Regio Ufficio di Montiero Maggiore In sostegno de' diritti del Regno che se gli appartengono per le caccie nel tenimento di Massa CONTRA le intraprese di quella Città.
COMMESSARIO L'Integerrimo Regio Consigliere Presidente della Regia Camera Sig. D. Nilo Malena.***

- **LIVELLO BIBLIOGRAFICO:** Monografia
- **TIPO DI DOCUMENTO:** Testo a stampa (moderno)
- **AUTORE:** Nicola Potenza
- **LUOGO DI PUBBLICAZIONE:** Napoli
- **DATA DI PUBBLICAZIONE:** 1785
- **EDITORE:** /
- **TIPOGRAFIA:** /
- **LUOGO DI STAMPA:** Napoli
- **DATA DI STAMPA:** 1785
- **EDIZIONE:**
- **LINGUA DI PUBBLICAZIONE:** Italiano

- **DESCRIZIONE FISICA:**
 - **FORMATO:** 8° (cm 21,4 x 16,8 cm)
 - **VOLUMI:** 1 **TOMI:** 0
 - **PAGINE:** 52
 - **TAVOLE:** /
 - **ALLEGATI:** /

- **ISBN:** /

- **NOTE GENERALI:** Senza dati tip., ma in fine: Napoli, 32 luglio 1785. 8°, pp.LII, testatina e capolett. xil.
Si tratta della memoria legale di una causa per diritti feudali sulla caccia, che inizia: “Il dispetto, da cui è invaso l’animo del sindaco della città di Massa Lubrense per aver veduto aborrito sul nascere il di loro pravo disegno di profittare sull’affitto della caccia nel tenimento di quella città... è l’unico e vero motivo che anima la causa .” Infatti, come si legge nella narrazione del fatto, il re, con regal dispaccio del 13 ago. 1784, aveva stabilito che “per 30 miglia intono a questa capitale (Napoli)” solamente la corte aveva il diritto di concedere licenze di caccia, mentre tale licenza doveva essere “oltre alle 30 miglia cumulativa coi baroni” (p. IV). Un tale “Antonio Montefusco della città di Sorrento dimandò l’affitto della caccia nel tenimento della città di Massa Lubrense con condizione espressa di dover esigere il diritto per la licenza di ogni strumento da caccia, cioè... per lo schioppo, reti, .. archetti dei quali nella suddetta città si fa grande uso nei mesi di aprile e maggio”. Fu fissato il prezzo di 10 carlini per ogni licenza di schioppo, “e carlini 40 per le reti e per gli altri strumenti” (p. V). Ma l’asta per la vendita della licenza fu interrotta dal sindaco di Massa, che avanzò diritti della città e di qui la causa.

№. 10



P E R

Lo Regio Ufficio di Montiero Maggiore

*In sostegno de' diritti ~~del~~, che se gli appartengono
per le caccie nel tenimento di Massa*

C O N T R A

Le intraprese di quella Città.

C O M M E S S A R I O

*L' Integerrimo Regio Consigliere Presidente della
Regia Camera Sig. D. Nilo Malena.*



Presso l'Attuario Farina.

1892

F E R

La legge sopra le...

La legge sopra le...

C O N T R A

La legge sopra le...

C O M M E S S A R I O

La legge sopra le...

La legge sopra le...

La legge sopra le...

In esecuzione di un siffatto Sovrano comandamento fu rinnovato al 1 di Settembre di detto anno l' antico Banno , in cui fu inserito il Regal ordine dei 13 di Agosto , onde ne avvenne , che cominciarono di mano in mano a venire offerte per quei luoghi , prima mai affittati . Tra gli altri obblatori comparve ai 5 di Ottobre nella Regia Delegazione dell' Ufficio Antonio Montefusco della Città di Sorrento , e dimandò l' affitto della caccia nel tenimento della Città di Massa , con condizione espressa di dover esigere il diritto per la licenza di ogni istrumento da caccia , cioè , non solo per lo schioppo , e reti , che per ogni altro istrumento , e specialmente degli architetti , dei quali nella suddetta Città si fa grande uso nei mesi di Aprile , e Maggio , fissando il prezzo di carlini dieci per ogni licenza di schioppo , e carlini quaranta per le reti , e per gli altri strumenti a suo arbitrio , purchè non fosse meno dei suddetti carlini dieci , e non oltrepassasse i carlini quaranta , e ciò secondo il patto solito ad opporsi per que' luoghi , che sono siti infra le trenta miglia , siccome appunto era Massa (1) .

A vista di queste offerte furono , precedente istanza Fiscale , mandati a pubblicare i bandi in Massa , a fine di poterli procedere *servatis servandis* alle dovute subastazioni , per la prima delle quali fu disegnato il giorno 9 dello stesso mese : e i bandi ritornarono colla necessaria relata (2) .

Nel

(1) Fol. 1. *acta affectus venationis Civitatis Massæ Lubrensis, & ejus territorii.*

(2) Fol. 2. a 5.

con ifcandalo manifefto di fare la propria vendetta contra dell' attuale Affittatore , e sfogare il difpiacere del perduto lucro?

Intanto farà mia cura di dimoftrare al Supremo Tribunale della Regia Camera , che per qualunque afpetto fi rifguardi la faccenda , le ragioni allegate a pro dell' Univerfità di Maffa non hanno il menomo foftegno , e che le vantate Conceffioni a niente poffono giovarle. Prima di tutto però farò vedere : che quanto dal Sindaco fi è operato , e fi fta operando , tutto è per fervire a' fuoi privati fini . Li fatti , che fervir deggiono di preliminarè alle ragioni , che li fequiranno , proveranno la verità di quefte propofizioni , e fmentiranno quanto dal Difenfore dell' Univerfità fi è fcritto .

II. **Fatti.** **L**A Maeflà del Re , che Iddio renda compiutamente felice , con fuo Regal Difpaccio fotto la data de' 13 di Agofto 1784, precedente Consulta della fteffa Regia Camera , e in contraddizione di moltiffimi Feudatarj , che fi credevano pregiudicati ne' loro diritti , confermando ciocchè con altri antecedenti Regali Difpacci degli anni 1751 , e 1755 ftava prefcritto , così ha Sovranamente decifo : *Avendo tenuto prefente il contenuto delle Consulte del Tribunale della Regia Camera , e del Delegato dell' Ufficio del Montiere Maggiore è venuto a determinare , che la giuridizione di detto Ufficio nel difpensare le licenze da caccia debba efferè privativa fra le trenta miglia intorno a quefta Capitale ; ed altre alle trenta miglia cumulativa colli Baroni , che ne abbiano fpecial conceffione , o che ne ftiano pagando l' adoa , ed il relevio , e vi concorra ancora la centenaria &c.*

In

In esecuzione di un siffatto Sovrano comandamento fu rinnovato al 1 di Settembre di detto anno l' antico Banno , in cui fu inserito il Regal ordine dei 13 di Agosto , onde ne avvenne , che cominciarono di mano in mano a venire offerte per quei luoghi , prima mai affittati . Tra gli altri obblatori comparve ai 5 di Ottobre nella Regia Delegazione dell' Ufficio Antonio Montefusco della Città di Sorrento , e dimandò l' affitto della caccia nel tenimento della Città di Massa , con condizione espressa di dover esigere il diritto per la licenza di ogni istrumento da caccia , cioè , non solo per lo schioppo , e reti , che per ogni altro istrumento , e specialmente degli architetti , dei quali nella suddetta Città si fa grande uso nei mesi di Aprile , e Maggio , fissando il prezzo di carlini dieci per ogni licenza di schioppo , e carlini quaranta per le reti , e per gli altri strumenti a suo arbitrio , purchè non fosse meno dei suddetti carlini dieci , e non oltrepassasse i carlini quaranta , e ciò secondo il patto solito ad opporsi per que' luoghi , che sono siti infra le trenta miglia , siccome appunto era Massa (1) .

A vista di queste offerte furono , precedente istanza Fiscale , mandati a pubblicare i bandi in Massa , a fine di potersi procedere *servatis servandis* alle dovute subastazioni , per la prima delle quali fu disegnato il giorno 9 dello stesso mese : e i bandi ritornarono colla necessaria relata (2) .

Nel

(1) *Fol. 1. acta afflictus venationis Civitatis Massæ Lubrensis, & ejus territorii.*

(2) *Fol. 2. a 5.*

(VI)

Nel giorno 9 adunque fu accesa la prima candela , e rimase *ad finem deliberandi* all' obblatore Antonio Montefusco per annui duc. 64 per un quatriennio (1).

Nel giorno 12 poi fu accesa la seconda candela *ad finem providendi*, e rimase l' affitto allo stesso obblatore per lo medesimo estaglio (2).

In tale stato di cose , nel giorno 12 stesso comparve nella Regia Delegazione il Procuratore della Città di Massa , allegando con sua istanza , che la sua Principale non doveva esser compresa nel Dispaccio generale dei 13 d' Agosto , poichè trovavasi legittimamente in possesso del *jus venationis* per li motivi in detta istanza allegati , per cui dimandava restituirsi l' offerta , e non procedersi ulteriormente ad atto alcuno di accensione di candela , altrimenti si protestava di nullità .

Questa istanza fu rimessa , come era regolare , dal Sig. Marchese Paternò , zelantissimo Delegato , al Fiscale della Delegazione , ugualmente zelante , ed impegnato a procurare i vantaggi del Fisco . Costui , essendo stato pienamente informato dalle parti , e colla sua nota avvedutezza , avendo visti gli atti , e li documenti allegati , non trovò giusta la dimanda di quella Università ; onde s' ingegnò di far vedere , e dimostrare con sode , e vere riflessioni il valore di quelle ragioni , che atterravano la pretesione suddetta . Or egli è da notarfi , che rimasero i Difensori di detta Università talmente convinti , e persuasi dalla forza

za

(1) Fol. 6.

(2) Fol. 6 a r.

za delle medesime, e dalla maniera obbligante, come furono loro comunicate, che, lungi dal pensare più a proteste, ed a nullità, s' appigliarono anzi sul fatto al partito, di volgere le di loro dimande, e restringerle ad essere intesi nelle altre subastazioni, dicendo di voler sopraimporre anche essi all' affitto. In ciò furono anche esauditi; mentre fu ordinato, che nelle future subastazioni si fosse avvisato il Sindaco, e 'l Procuratore dell' Università. Intanto, siccome era furto dubbio intorno alla lealtà della pubblicazione del primo Banno, dal Fiscale avvedutamente si volle di nuovo quello far pubblicare; siccome fu eseguito, e si designò per l' accensione della candela a tutta passata il giorno 16 di Ottobre; e tutti li bandi ritornarono anche colla solita relazione [1].

In quel giorno dunque fu accesa la candela a tutta passata, e convien sapere, quali persone v' intervennero, per potersi poi decidere se le lagnanze della Città di Massa, debbano, o no ascoltarli. Vi fu in primo luogo quell' Avvocato dell' Università, il quale oggi con invidiabile franchezza nega affatto di aver avuto parte in quelle solenni funzioni, e che con pari vigore sostiene, che questo atto fu nullo, attenta l'istanza protestativa da esso fattane. V' intervenne il Dottor D. Giuseppe Maria Schifani Procuratore della stessa Università; quello stesso, che oggi per bocca dell' Avvocato di Massa grida contro l' atto della subastazione additata. Vi fu presente, e vi licitò D. Luca
Maggio

[1] Fol. 7.

Maggio, Sindaco zelantissimo della medesima, quello stesso, il quale oggi ha intimata la guerra al Regio Fisco in nome dell' Università, la quale fino a che era spogliata del di lei diritto da esso, non aveva nè privativa, nè cumulativa, nè privilegj, nè concessioni, nè possesso, ed oggi, che egli è fuori dell'affitto, ha ad un fiato recuperato tutto a danno del Fisco. V'intervennero parimenti D. Domenico Rispoli persona dipendente dello stesso Sindaco, D. Vincenzo Bitozzi, Procuratore de' Socj del Sindaco, ed Antonio Montefusco primo obblatore, a cui rimase l'affitto per l'annuo estaglio di duc. 70 con le prime condizioni [1]. Non volle fin quì più cimentarsi il bravo, e prudente Sindaco, onde abbandonò la candela; ma per non perdere l'affitto, fece, dopo di essersi dal Montefusco adempito, produrne la festa per persona nominanda dal detto Rispoli [2], e s' emanarono perciò per la terza volta i bandi [3]. Tralascio di quì dire, che tutti i bandi non furono emanati, come si doveva, e come dopo si è saputo, poichè il Sindaco, che già aveasi fatto il conto di pigliare l'affitto a tenuissima ragione, lo impedì, e fece fare le relate ai bandi da alcune persone sue dipendenti, che nommai si aveano sognato di essere Giurati di quella Corte: e tralascio ancora di dire, che avendo taluni Cittadini altronde penetrato, che si faceva l'affitto, furono dallo stesso Sindaco diffuasi
a fo-

[1] *Fol.* 8.

[2] *Fol.* 10.

[3] *Fol.* 12.

a sopraimporre: anzi avendo egli trovato altri licitatori sulla candela, li pregò a non sopraimporre: promettendo loro, che se restava a lui l' affitto per tenue somma, ne avrebbe con essi loro diviso il gran lucro, che sull' affitto farebbesi avuto [1].

Si accese adunque nel giorno 22 Ottobre l'altra candela in grado di festa. Intervennero allora D. Domenico Rispoli, Antonio Montefusco, il detto D. Giuseppe Maria Schifani, il Sindaco D. Luca Maggio, il Dottor D. Giuseppe Cerulli altro Procuratore della stessa Università, ed altri licitatori, e l'affitto rimase al Dottor Cerulli per ducati 85 colle prime condizioni (2).

E pure al Sindaco parve di essere nel caso di far buon guadagno anche offerendo dippiù, per cui fece comparire D. Domenico Rispoli in grado d' incontinente di festa, ed offerì altri quattro ducati da dividersi sopra l' intero quadriennio (3).

Su tale offerta nel giorno 25 fu accesa l' ultima candela coll' intervento de' narrati licitatori, e restò l' affitto al Rispoli per ducati 90 colle prime condizioni per persona nominanda (4). E quì si scovre tutta la manovra del Sindaco, il quale si era maneggiato col Montefusco, e complottando lo avevano persuaso a

B

non

III.

L' affitto rimase a Luca Maggio Sindaco di Masfa.

[1] Fol. 2 a 5. proc. intil. Reale dispaccio ad istanza di D. Tomaso d' Ajello.

(2) Fol. 14.

(3) Fol. 15.

(4) Fol. 16.

non sopraimporre colla legge, che l' avrebbero dato porzione nell' affitto. Ciò si vede chiaro dai fatti, che dopo avvennero. Imperciocchè il Dottor Rispoli nominò se stesso, e D. Luca Maggio, Sindaco attuale, il quale colla sua firma accettò la nomina nell' affitto (1); e più chiara anzi si scorge dall' obbligo, che essi ne fecero *penes acta*, in cui intervenne da testimonio il ridetto Procuratore dell' Università D. Giu: Schifani. Da questo obbligo apparisce, che fu l' affitto diviso tra il Rispoli, D. Andrea Cuomo, D. Pasquale d' Amore, Antonio Montefusco, e il Sindaco D. Luca Maggio; esprimendovisi *di dover essi aver la facoltà di dispensar le licenze per lo schioppo alla ragione di dieci carlini ognuna, per le reti di quattro ducati, e per gli altri istrumenti anche carlini dieci* (2).

Or se lo stesso Sindaco di Massa si vede di essere intervenuto nelle subastazioni: che egli prese per suo conto l' affitto delle Cacce di Massa: che ne fece l' obbligo *penes acta*: che se ne pose, e ne è stato qualche tempo in possesso. E se si vede, che tutto ciò lo fece col consiglio, coll' opera, e coll' assistenza dell' Avvocato, e del Procuratore di quella Università; come oggi da essi stessi si ha l' ardire di assentare al cospetto di un Augusto Senato, che quanto si fece in Delegazione relativamente all' affitto delle cacce di Massa, tutto fu irregolare, tutto fu contro la volontà loro, tutto fu nullo, attente le proteste, e le

(1) Fol. 17.

(2) Fol. 19. e 20.

e le istanze fatte contro gli atti delle subastazioni? Se il Sindaco, e Compagni licitarono fu la prima offerta, e vollero mantenute, ed osservate le condizioni, e i patti in quella promessi, fra' quali quello di poter esigere carlini dieci per la licenza piccola, e carlini 40 per la grande; come oggi si ha fronte, e lena di gridare, che il presente affittatore, il quale tiene l'affitto colle stesse leggi, e condizioni da esso Sindaco chieste, ottenute, ed esercitate; opprime quella popolazione, perchè pretende di esigere tanto appunto, e non più?

Veggasi ora, se è vero ciò, che io ho promesso di dimostrare. Si rifletta, come da questi pochi fatti surge chiaro quanto il giorno, che li stessi Difensori dell' Università, il Sindaco, ed altri Massesi, recedendo dalle prime istanze, consentirono in questi atti, che oggi pretendono di dichiararsi nulli, ed a solo oggetto, perchè più loro non giovano. Ecco quanto è vero, che esso, e i suoi Difensori medesimi furono persuasi di non aver alcun diritto l' Università; onde concorsero a licitare, e si presero a conto loro l'affitto. Ecco per conseguenza smentite le assertive fatte nella contraria allegazione, in cui l'autore di essa, pieno di stizza, e senza riflettere con chi parlava, e di chi, si sforza a dire, che un siffatto affitto *fu fatto per via di sorprese*.

Ed ecco finalmente come chiaro apparisce, che l'istanza protestativa non fu già presentata per zelo, o per ragioni, che si avessero; ma unicamente per isbigottire i licitatori; acciocchè ognuno, vedendo messo in controversia il chiaro diritto del Regio Fisco, si fosse arretrato, e così potersi senza competitori prendere

essi quello per la più tenue somma, e restare essi più trionfanti nelle manovre.

Riuscito adunque il Sindaco, e Compagni tanto gloriosamente nell' agognato disegno, a tutt'altro più pensò, meno che a quelle concessioni, a quei privilegj, a quei diritti dell' Università: Non fece più parola di quell' istanza protestativa; nè dichiarò nulli quelli atti, che si erano nel modo divisato fatti col suo consenso, ed intervento, e che ostentavano il di lui trionfo, e quello de' zelantissimi suoi Compaesani, Avvocato, e Procuratore. Quelli atti in fine, che gli avevano aperto una via per profittar non poco a danno del Fisco, (e se fossero vere le vantate concessioni) a danno della propria Patria, e de' suoi concittadini; mentre era Sindaco, Custode, Amministratore dei diritti, e della roba dei primi, e dei secondi.

E quì cade in acconcio il riflettere a una graziosa proposizione del Difensore di Massa, dic' egli, *che l'Affittatore che anche dell' annata quasi passata volea ritrarre il frutto di quell' affitto, giacchè per la stessa annata doveva egli pagare la convenuta mercede; poichè vide, che in Massa (dove gli uccelli son di passaggio, nè dopo l' autunno v' ha più da cacciarne) niuno più avrebbe insino alla nuova stagione, da lui richiesta la licenza; obbligò quei, che avean cacciato ne' mesi precedenti all' affitto, a prender da lui quella licenza, della quale coloro più non aveano occasione di valersi; minacciando che altrimenti negli anni seguenti non l' avrebbero, se non che a carissimo prezzo conseguita* (1). Or

(1) Fol. 13 a 14 dello Scritto stampato per la Città di Massa.

Or questa è bella davvero. Il Sindaco a cui erano tanto a cuore gl' interessi de' Cittadini, onde s' indusse egli a prendere l' affitto per non fargli angariare da altri, dà poi in simili eccessi, e contradicendo a se stesso angaria i Cittadini medesimi? Ma bisogna pur dire, che l' Avvocato non avvezzo a mentire, o non abbia potuto celare il vero, oppure nell' atto che scriveva si dimenticò, che il Sindaco, e l' Affittatore erano la stessa persona; altrimenti si sarebbe accorto, che faceva una satira al proprio Clientolo. Come dunque può oggi la Città di Massa lagnarsi, che il nuovo Affittatore usi tirannie a' suoi Cittadini, se il Sindaco tanto zelante, al dire del suo Avvocato ne usava maggiori?

Quì finisce l' epoca delle felicità del Sindaco, e suoi compagni. D. Tommaso d' Ajello interrompe il corso alle medesime, e ci apre una scena tutta nuova, nella quale li stessi personaggi cangiano genio, e carattere, e cominciano a parlare un linguaggio diverso dall' antecedente. Si senta il soggetto di questa novella rappresentazione. A Novembre dello stesso anno 1784 ricorse alla Maestà del Re il Dottor D. Tommaso d' Ajello, ed esponendo la lesione sofferta dal Fisco nell' affitto, di cui si parla, per opera de' Massesi con gravissimo pregiudizio del Regio Erario, e si esibisce di voler egli attendere al medesimo, offerendo annui ducati 600 (1). Questa offerta dallo stesso Ajello fu do-
po

IV.
Affitto chiesto da
D. Tommaso d'
Ajello.

(1) Fol. 1. a 4. processo intitolato Reale Dispaccio ad istanza di D. Tomaso d' Ajello.

po con nuovo ricorso limitata a ducati 400 (1) ; e rimessa per informo al Signor Marchese Delegato con replicati Dispacci . Costui fece la di lui rappresentanza , e per l' esposte ragioni riserbò all' arbitrio del Re , quale delle due volesse far ricevere : ed in vista fu con nuovo Dispaccio ordinato di accettarsi la seconda di duc. 400 (2) .

Alla novella di tali ricorsi il Sindaco , e suoi compagni s'inalberarono , sicchè , non sapendo per qual via salvarsi dalle accuse fatte dall' Ajello , stimarono rinunciare all' affitto , e nell' istanza di rinuncia dissero , che sebbene gli atti di accensione eranfi fatti *rite* , & *recte* , onde avrebbero essi dovuto star sicuri dopo di essersi estinta la candela ; pure , per non recar pregiudizio al Regio Erario , essi vi rinunciavano , qualora l' offerta di Ajello s' accettasse . Ma non dissero in quell' istanza , che l' affitto non poteasi fare in forza di Privilegj della Città . Non ebbero il coraggio di asserire , che il nuovo Affittatore per ritrarre dall' affitto un cotanto esorbitante estaglio , avrebbe dovuto angariare i Cittadini (locchè oggi si dice) , poichè sapeano essi bene , che questo novello Affittatore prendea l' affitto colli stessi patti , e con le stesse condizioni della prima offerta , fu di cui tutte le prime candele si erano accese . Conchiusero solo , che non v' era del loro conto pagare più de' ducati 90 , che in buon linguaggio altro non significa , se non che pagando maggior somma , minore sarebbe stato il

(1) Fol. 7 a 9.

(2) Fol. 13 a 16.

il di loro vantaggio (1), e lo credo bene, poichè l'affitto si era diviso tra cinque persone, e tutte ricche, che di poco non poteansi contentare.

Fu dato adunque il possesso ad Ajello: e fin d'allora, dando un'occhiata a questo nuovo avvenimento, previdi il caso, che si farebbe subito risvegliato il zelo del Sindaco. Così in fatti avvenne, ed immantinenti, poichè nel giorno 29 Novembre comparve l'Università di Massa nella Regia Camera, e rinnovò l'antica pretensione, e credendo con quelle intimorire Ajello, e rimuoverlo dall'affitto, lo stesso giorno fecero rimettere l'istanza all'integerrimo Signor Avvocato Fiscale D. Nicola Vivenzio, il quale fece istanza per l'esecuzione degli ordini Reali (2).

Questo è lo stato della causa, nella quale non può, nè deve l'Università di Massa essere intesa, nè per l'esenzion dall'affitto, nè per qualunque altra pretensione. Dall'affitto non può essere esentata, poichè di qualunque natura sieno i suoi Privilegj sempre quello in Massa doveasi fare, come in ogni altro Paese del Regno, giacchè così, e non altrimenti prescrivono gli ordini Reali, caduti sulle Consulte del Tribunale della Regia Camera, e della Delegazione del Regio Ufficio di M. M., non potendo la medesima vantare privilegio alcuno; onde rimanere esclusa dalla prima parte del Regal Dispaccio de' 13 d'Agosto 1784,

V.
Stato della causa.

(1) Fol. 6.

(2) Fol. 5 a 6 acta pro Universitate Civitatis Massæ quod pro manutenzione juris venationi. in suo territorio.

1784, con cui il Re dichiara privata la giurisdizione del Montiero Maggiore fra le trenta miglia, per la potentissima ragione di Fatto, che Massa è situata miglia 24. al più lungi da questa Capitale. Non può giovarsi della seconda parte del dispaccio medesimo, che accorda la cumulativa oltre le 30. miglia; mancando a lei la special concessione, e gli altri requisiti per ottenerla in quello richiesti.

C A P O I.

Si dimostra, che la Città di Massa sia appena 21. miglia, distante da Napoli, onde a tenore del Dispaccio niente ha, che pretendere.

OR per abbattere quelle deboli ragioni poste in campo dall'Università di Massa, fa duopo rivolgere per poco di nuovo l'attenzione all'esame del replicato Real Dispaccio, rimarcando capo per capo ciascuno dei requisiti, che in quello si prescrivono, per poterli accordare la cumulativa, che è tutto ciò si possa da un Barone pretendere. Vuole prima d'ogni altro il Re, *che la giurisdizione del detto Uffizio, nel dispensare le licenze da Caccia, debba essere PRIVATIVA FRA LE TRENTA MIGLIA INTORNO A QUESTA CAPITALE.*

Il primo requisito adunque che si richiede, per poterli nel caso, in cui versiamo, accordare la cumulativa, deve esser quello: che sia la Città di Massa distante oltre le trenta miglia da Napoli.

VI.
Massa è posta in-
ca le 30. m.

E come mai si potrà per avventura questo dimostrare, se egli è indubitatissimo per fatto, che ella sia posta
infra

infra le 30. miglia. Il primo documento ce l'offre l'offerta presentata in Delegazione per l'affitto della caccia da farsi in quel territorio. Imperciocchè in esso chiaramente si confessa, che Massa sia 24. miglia distante dalla Capitale senza farsi distinzione alcuna tra la distanza di mare, e quella di terra. Or se su di queste offerte licitò quel Sindaco stesso, che oggi è in giudizio, e li medesimi difensori di Massa, e con questa dichiarazione per patto espresso ne presero essi il possesso: se essi hanno goduto degli effetti di questa distanza con esigere carlini dieci, e quaranta per le diverse licenze, (tassa corrispondente alli soli luoghi posti infra le 30. miglia, giacchè per quelli situati oltre le trenta miglia si esige per metà), non vi vuol coraggio assai dopo di tutto ciò per sostenere il contrario? Più. Nelle istanze medesime fatte ora per Massa si confessa, che le marine di essa siano distanti da Napoli molto meno delle trenta miglia. Si usa però la puerile distinzione: che misurandosi per terra, sia molto più di trenta miglia. Ora chi potrà ascoltare simili proposizioni senza crederli insultato dalla malizia degli Attori? Per misurarsi la distanza di un luogo si pretende, che si lasci il camino regolare, la via retta, e si tenghi l'indiretta, e l'irregolare? E' noto a chicchessia, che per andare in molti luoghi, vi si possa giugnere per vie diverse; ma chi è colui, che potendo impiegare per simili spedizioni un'ora di tempo, per cagion d'esempio, un giorno, andando per la via comune, e retta, voglia moltiplicarsi l'incomodo, e perder tempo, andandoci per vie tortuose, ed oblique, e più lunghe? Questo è il camino de' fuggitivi, o degli oziosi, che camina-

C

no,

no, o per salvarsi, o per dar moto alla macchina. E poi, ove si è mai inteso, che trattandosi di misura legale, si lasci il camin retto, e corto, e si prenda il lungo, e tortuoso? Si aggiunga a tutto ciò, che Massa è Città marittima, e per andarci, la sua strada facile, breve, sicura è il mare; laddove chi fuggisse il mare, per timore di naufragarsi; volendosi ivi condurre, avrebbe a soffrire tutti gli incomodi di un viaggio malagevole, e disastroso, e niente atto a comodi di vetture.

VII.
Si risponde all' obiezione: che, trattandosi di caccia, si debba la strada misurare per terra.

A distruggere ragioni così evidenti, e che convingono gli animi più refrattarij alla retta ragione, dal Difensore di Massa s'immagina un' altra difesa affai più speciosa della prima, ed è la seguente. Sostiene egli: che, trattandosi di Caccia, la distanza si debba misurare per via di terra, e non di mare. Ora io non mi fido di rispondere a questa terribile distinzione. Solo fo riflettere ai Signori Giudicanti, che gli affitti della Caccia non consistono nel diritto proibitivo di cacceggiare, e far cacceggiare nel territorio preso in affitto; ma nel diritto di concedere le licenze di Caccia a coloro, che abitano almeno otto mesi dell' anno nel luogo affittato; di manierachè, se (prendendo l' esempio da Massa medesima) un abitante otto mesi dell' anno a Massa, volesse provvedersi della licenza dall' Affittatore di Vico, di Sorrento, o di altro luogo, farebbe reo di controbando tanto esso, che quell' Affittatore, che gli avrebbe somministrata la licenza, ed entrambi condannati alla pena di duc. 300., mettà a beneficio del Fisco, e mettà dell' Affittatore di Massa. Munito poi l' Abitante di Massa della licenza dell' Affittatore, con essa può andare
a cac-

a caccia per tutto il Regno , siccome il Napolitano , il Salernitano , il Barese , il Cosentino , l' Aquilano , e l' Estero , colla licenza dell' Ufficio , o dell' Affittatore del luogo , ove abita , può liberamente andarc a Massa , ed in ogni altro luogo a cacceggiare . Ciò posto , è impropria , ed inadattabile la distinzione immaginata dall' Avversario , che trattandosi di caccia , si debba misurare per terra , e non per mare .

Ma io mi son messo in pensiero di accordargli tutto , per avere il vantaggio di vederlo convinto per ogni lato . Sia pur , com' egli dice , e dimentichi per poco delle leggi , de' principj , e del meccanismo dell' Ufficio di Montiero Maggiore , accordiamogli , che si parli della privativa della Caccia in Massa ; nemmeno correrà per questo il suo discorso ; poichè si parlerebbe al proposito della Caccia , che si fa nel territorio di Massa , e suo distretto , e non per le strade , che in quella conducono , e che non sono comprese nella di lei giurisdizione ; sicchè , o vi si vadi per terra , o per mare , sempre bisognerebbe giugnere in quel territorio per cacceggiare . Che entra dunque il mare , la terra , l' aria , e che so io . Il Difensor di Massa vorrebbe per supplire alla mancanza di ragioni , che l' assistono , far ritornare nell' antico Chaos gli elementi , e non si avvede , che poi sarebbe più impossibile per esso di quello ora è , il rintracciare in tanta confusione il suo smarrito diritto della Caccia . E non si accorge , che per quanto egli si sforzi di otte-
nebrare il vero ; pure a dispetto delle tenebre , quello trasparisce , e si vede da ognuno .

Ci dichi inoltre in grazia il Difensore di Massa : Massa , anche mi-
ove ha egli appresa questa peregrina notizia , che , surata per terra ,
an- è infra le 30. m.

anche misurata per Terra, Massa sia distante da Napoli più di trenta miglia? Io per me non l'ho inteso dir mai da alcuno, nè altri lo avrà ancora inteso. E la dimostrazione contraria è chiarissima. Il cammino per terra sarebbe il seguente: Da Napoli a Castello a mare: e questa strada è lunga 14. miglia, siccome dalla Colonna eretta sul Ponte della Maddalena fino a Castello a mare si veggono da miglio in miglio segnati colle pietre a tal' uopo situate. Da Castello a mare a Sorrento, è anche noto ad ognuno, che vi sono 8. miglia al più. Da Sorrento finalmente a Massa non v'intercede spazio alcuno; poichè confinano fra loro i due diversi territorj da un lato, e dagli altri vi è la distanza di 1. 2. 3., al più 4. miglia. Dunque da Napoli a Massa per terra vi sono 26. miglia secondo i diversi siti, dai quali vi si può andare, e questa è la maggior distanza, che si possa dare; siccome dagli attestati, e documenti presentati negli atti ricavasi (1). E se l'Avversario puote farlo, dimostri il contrario, e non difenda la causa colle parole solamente.

IX.
era distanza da
Napoli a Massa.

Ma lasciando da banda questa misura di terra, e la capricciosa distinzione fattane; parliamo della distanza in controversia nei termini proprj legali, e convenevoli. Vediamo dunque, che ne dice la Storia: che ne insegna la Geografia. E per meglio istruire l'Avversario, giacchè il Tribunale è senza meno persuaso in contrario, s'incominci dal fargli leg-

(1) *Fol.*

leggere il Dizionario: In esso dunque sta scritto così: *Massa di Sorrento, pic. Città d' Ita. del R. di Napoli nella Terra di Lavoro. E' situata vicino al Mare; ma difficilmente si può abbordarvi a motivo degli scogli, che la circondano. E' distante due leghe al M. Oc. da Sorrento, e sette al M. Oc. da Napoli (1).* Nel lessico universale di Giacomo Osmani si legge lo stesso. Eccone le proprie parole: *Massa cognomine Lubrensis, Urbercula est terra laboris Episcopalis sub Archiepiscopo Surrentino cum titulo Principatus in ora sinus Neapolitani 4. milliarum a Surrento in Africum Capreas versus, 20. a Neapoli, parvi nominis, vulgo Massa di Sorrento (2).* Ed altrove sotto le parole *Minervæ promontorium* soggiugne: *quod & Athenæum promontorium Pianorum. Plin. l. 3. c. 5. Vulgo, Capo Campanella: Maxime extenditur inter sinus Neapolitanum, & Salernitanum, alias in Campania in ipso limite Pianorum, nunc in Principatu Citeriori versus Capreas, a quibus 4. mill. pass. in ortum abest 6. a Surrento in Africum, 22. a Neap. in Meridiem, 76. a Ciccais in Eurum (3).* Non altrimenti si trova scritto nell' esattissima laboriosa immortale opera dell' Enciclopedia sotto la parola = *Massa* = ove così si legge: *Massa Lubrense petite Ville d' Italie*

(1) Dizionario Geografico portatile tradotto dall' originale Inglese, e Francese. Ediz. Nap. del 1771. Lit. M. Tom. 11.

(2) Lit. M. fol. 85.

(3) Fol. 120.

ou Royaume de Naples dans la terre de labour , avec un' Evêche suffragant de Sorriente , dont le revenu est établi sur le passage del Cailles , car les hommes ont imaginè , que tout les être de la nature leur appartenoient . Massa Lubrense est situèe sur un rocher escarpè de tous côtés , e presque environnè de la Mer , à 2. lieux S. O. de Soriente . 7. S. O. de Naples . Questa dunque è la indubitata distanza , che vi è da Napoli a Massa , nè a vista di siffatte testimonianze potrà esservi chi ne voglia più dubitare . Ma se qualcheduno per vaghezza di opporre parole al fatto , ed alla verità , volesse ancora far semblante di metterla in dubbio , si rechi per poco in mano le Carte Geografiche , e 'l compasso , e misuri , e torni a misurare a sua voglia , secondo le regole , e la scala situata in ogni carta , la contrastata distanza , e vedrà , che Massa non resta più di miglia ventuno da Napoli , quante appunto ne compongono le sette leghe additate nei Dizionarii , alla ragione di miglia tre per lega , quante ne forma la lega Francese , ricevuta universalmente in tutta l'Italia . Adopri a sua voglia per questa misura quelle carte , e quell' Atlante , che meglio saprà scegliere fra le molte , che se ne trovano , e di diversi autori , che se troverà il contrario di quello io sostengo , son contento di perdere la causa .

Oltre a queste immancabili testimonianze de' Geografi , e Metamatici , abbiamo l' autorità degl' Istoricì . Il primo fra questi è l' Ughellio (1) , il quale così ci lasciò

(1) *Ferdinando Tom. IV col. 795.*

lasciò scritto: *Campaniae felicis recentioris nominis Civitas a Surrento Metropoli QUINQUE PASSUUM MILLIBUS in eminentiori quodam loco a natura munitissimo, ad maris littora procul sita; ut a duabus ejusdem nominis Italiae Civitatibus discerneret, Lubrensis appellatur. Distat a Neap. 13. passuum millia.* Secondo questo Storico dunque Massa è lontana da Nap. tredicimila passi, che è quanto dire tredici miglia; dappoichè è noto, che ogni mille passi geometrici, che sono composti di sette palmi l' uno, è un miglio. In fatti il Troilo così afferma: *La Città di Massa Lubrense (ei dice) è situata incontro Capri sotto il promontorio di Minerva da 13 miglia lontana da Napoli, e quattro da Sorrento, al dire di Filippo Ferraro (2).*

Ma convinto da tutti i lati l' Avversario, tornerà senz'altro a dire: Questa misura è vera; io non ne dubito. Ma è la misura di mare, e non già quella di terra. Io stupisco, come possa mai egli lusingarsi, che deggia aver luogo questa stravagantissima divisione? Io non veggo, che altri mai abbia fatta una simile distinzione. So solo, e leggo, che dovendosi misurare da' Geografi, da' Metamatici la distanza di Napoli a Massa, si dice semplicemente: *Massa è distante da Napoli tanto, e non più*, e non si usa niuna distinzione; ed in fatti sarebbe una follia, e non finirla mai, se volessero darsi tante misure de' luoghi, per quante vie si possono fare per andarci. Sarebbe

(2) *In Lexico.*

be una sfrenata pazzia quella di misurare la distanza di un luogo all' altro per vie tortuose , ed oblique , e lasciar la comune , la retta , e la più breve . A vista di tante ragioni adunque , di autorità , e di testimonianze di Scrittori di tanta importanza , pare , che ognuno debba cedere , e conchiudere : che Massa sia infra le 30 miglia . Ma io sono ancora nello stato di rinunciare in certo modo a tutto ciò , che mi somministra di pruova la Matematica , la Geografia , e la Storia , e convincere l'Avversario con una pruova , che soffoca , se non persuade , ed alla quale non si può fare almeno di acquetarsi . Ella è la misura legale . Questa me l' offre l' esecuzione data alla Prammatica XV. *de ann. Civit.* Imperciocchè in essa si ordina : *che niuno ardisca di comprare , nè far comprare in niun tempo miglio , germano , panico , ed altre sorte di legumi , e vittuaglie in niuna parte per trenta miglia intorno a questa fedelissima Città di Napoli , per farne mercanzie , e terneli in magazzini ; ma se possa solamente comprare per uso proprio sotto pena &c.* Per effetto dunque di questa Prammatica è stato in ogni tempo interdetto a chicchessia comperar vettovaglie nei luoghi posti infra le 30. miglia *causa commercii* . Tra li luoghi posti in questo designato confine vi è stato sempre la Città di Massa , come quella , che si è considerata distante 20. miglia circa dalla Capitale , e basta per verificar questa verità interrogare quanti sono sul Tribunale di S. Lorenzo dal primo fino all'ultimo Officiale , e Subalterno . Nè la misura si è fatta altrimenti , che come io dico . Si è situato questa Capitale , e poi per linea retta si è misurata la distanza de' luoghi intorno alla medesima , tirando

le

le linee dal centro 30. miglia lunghe fino al cerchio; ed ecco adempito a quella misura, che la ragione, la Metamatica, la Geografia, la storia, e la Prammatica ci somministrano, e prescrivono. E tanto maggiormente deve aver luogo, quanto fin' ora si è detto, se si riflette, che non si tratta quì di misurar le STRADE; ma la DISTANZA da un luogo all' altro, e che per fare questa seconda operazione non vi si può riescire altrimenti, che con prendere i due punti de' due luoghi, che intendosi misurare, e tirare dall' uno punto all' altro una retta orizzontale. Si vede poi, quanto questa è lunga, e si avrà la distanza, che si cerca. Si può fare anche in altro modo, che è più sicuro, e più regolare. Quì si tratta di una privativa circoscritta a tutti quei luoghi, che sono posti 30. miglia *circumcirciter* la Capitale. Dunque il modo più sicuro potrà essere il seguente. Si fisserà Napoli per centro. Poi si misurerà col compasso la distanza di 30. miglia fu la scala posta in quella carta, che si ha sotto gli occhi; indi si situerà una punta del compasso al centro, cioè a Napoli, e si girerà intorno, formando un cerchio; e così tutte quelle terre, luoghi, Città, Isole, penisole, mare &c., che resteranno incluse, e circoscritte dal cerchio, faranno indubitamente compresi fra le 30. miglia.

Il Signor Cavaliere Hamilton, Ministro Plenipotenziario di S. M. Brittanica presso la nostra Corte (il quale nommeno per li suoi sublimi talenti, e rare cognizioni, che per tutte le altre qualità ha saputo meritarsi la stima di tutto questo pubblico) avendo ultimamente voluto dare alla sua culta, e saggia Nazione un'idea degl' infortunii, e delle rovine cagionati alla no-

fra Calabria Ulteriore dai funesti tremuoti ivi accaduti, ha fatta formare da ottimi, e diligenti Periti colla lui direzione una carta Topografica, e per designare appunto quei luoghi della Provincia, che avevano sofferta la maggior rovina, per lo spazio intorno intorno di 22. miglia ha situato per centro OPPIDO, e poi per una linea di 22. miglia, girando il compasso intorno, si veggono chiusi in un cerchio di 44. miglia di diametro, tutti quei luoghi appunto, che soffrirono le rovine maggiori. Così dunque, e non altrimenti facendosi, misurata Massa da Napoli, si troverà al più distante 21. miglia. Vi è oltre a ciò la testimonianza de' periti pratici, e questa si è esibita negli atti (1), e da essa si vede, che è distante 24. miglia.

S'egli dunque è così, resta evidentemente provato, anche prendendo ragione da quello si è dedotto per parte dell' Università di Massa: che la distanza di essa da questa Capitale è meno delle trenta miglia, o che si misuri per mare, com'è giusto, o che si misuri per terra, per contentare l'Avversario. Or la conseguenza, che ne risulta, è facile. Non può, nè deve la Città di Massa ammettersi a godimento, o ad esenzione alcuna, per la potentissima ragione, che nasce dalla legge del replicato Real Dispaccio, con cui il Re ha dichiarato privativa la giurisdizione del Regio Ufficio infra le 30. miglia (1).

Que-

(1) Fol.

(1) Fol. 21. proc. int.: *Acta afflictus venationis Civitas Massæ-Lubrensis.*

Questa è la legge del Re. Questa, e non altro deve attendersi. Ciò posto, dovrebbe ora terminare la difesa del Regio Fisco; conoscendosi ad evidenza, che per le addotte ragioni niun pregiudizio possono ricevere i suoi diritti dalle pretensioni degli Avversarj. Ma affinchè si risponda a quanto si è dedotto, e non si lasci mezzo intentato per convincere gli Avversarj dimostrerò in questo

C A P O II.

Che non abbia la Città di Massa la speciale concessione della Caccia per poter godere la Cumulativa.

NEL Real Dispiaccio dei 13. d'Agosto, come più volte si è detto, si accorda la Cumulativa a quei Baroni, che possiedono feudi oltre le 30. miglia; e per essi si prescrive in primo luogo, che per ammetterli ad un fissato beneficio, deggiano avere LA SPECIAL CONCESSIONE DELLA CACCIA NELLE DI LORO INVESTITURE. Questo requisito adunque per comando Sovrano è necessario a dimostrarsi. E poichè il nostro Clementissimo Principe fa consistere il suo pregio maggiore nell'uniformare le sue sacre disposizioni alla ragione, ed alla legge, io farò vedere appunto quanto ragionevole, e giusta sia l'additata risoluzione, rimarcandone l'origine dal seno stesso della ragione, e della legge.

Il primo, che con una precisione degna de' suoi talenti mi somministra i principj, è Antonio Peregrino. Dice questo avveduto Scrittore: *Qui possidet Regalia,*

lia, quia præsumptionem juris contra se habet, ex quo Regalia ad Dominos, & Principes pertinent, teneatur probare suum titulum.

Ed infatti può immaginarsi cosa più ragionevole, naturale, e necessaria di quella, che ciascheduno debba possedere con giusto titolo, e che sia nell'obbligo, in caso di volerne far uso, o di controversia, di provar questo titolo? Nò certamente. Può inoltre sognarsi da alcuno, che questa ragionevole dimostrazione sia maggiormente necessaria, ove si tratti di Regalie, e di diritti Fiscali? Nò alcerto. S'egli è dunque così: esibisca l'Università di Massa il di lei titolo. Ma Ella l'ha esibito. Vediamo dunque ora se è quello, che deve essere. Di qual natura debba essere questo titolo ce lo fa sapere il Dispaccio medesimo, cioè LA SPECIALE CONCESSIONE.

X.
 esaminata la
 Conces-
 speciale di

Io non trovo negli esibiti privilegj, per quanto gli abbia rivoltati da capo a fondo, semplice parola, che additasse di essersi specialmente a quella Città conceduto il diritto della caccia. Fu la medesima nell'anno 1521 ammessa al Demanio, avendo cercato, ed ottenuto la prelazione nella vendita, che il Fisco ne faceva al Conte di Policastro, e così nel Diploma del Vicerè Conte di Alberto, come in quello della conferma dell'Imperador Carlo V., due anni dopo spedito, non si espresse in altro modo una tal concessione, se non che colle solite generalissime clausole, che in ogni investitura si leggono, cioè *cum montibus, vallibus, herbagiis, sylvis, venationibus, defensis, aquis, aquarumque decursibus, piscariis, molendinis &c.*; ma non si disse, che *sub verbo signanter* se le concedeva il diritto della caccia. Non diversamente si replicarono
 l'espres-

l' espressioni nell' istrumento , che per lo stesso Demanio nel 1639 si stipulò dal Vicerè Duca di Medina de las Torres, e nell' altro Diploma di conferma del Re Filippo IV. del 1663.

Si rifletta inoltre, che siffatte concessioni (lasciando da banda per poco il prescritto nel lodato Regal Dispaccio) è noto ad ognuno, che per legge, trattandosi di Regalie, non si possono godere senza che siano *sub verbo signanter*. Si senta al proposito il de Ponte (1). *Punctus iste*, egli dice, *sic simpliciter consideratus; videlicet, an in concessione generaliter facta Castri veniant Regalia, non potest probabiliter controversi, siquidem est decisus per regulas utriusque juris satis vulgatas, quæ statuerunt IN GENERALI CONCESSIONE REGALIA NON VENIRE ex rationibus per jura, glossas, & DD. traditis &c.*

E fermo sempre questo avvedutissimo Scrittore nel suo giudizio al numero VI. dello stesso Consiglio, parlando della Regalia della Pesca, così seguita a dire: *Quædam vero sunt Regalia non de Feudo annexa, ita quod potest Feudum, seu Castrum absque illis sustineri, nec in pertinentiis Castri jus tale potest connumerari, QUIA EST JUS REGIUM AD REGEM, NON UT DOMINUM CASTRI, SED UT REGEM SPECTANS RATIONE SUPREMI DOMINII, ET TUNC HÆC, ET SIMILIA REGALIA NON VENIENT, QUANTUMCUMQUE CONCESSIONE FACTA SIT PER VERBA GENERALISSIMA.*

Non altrimenti il Regente Capecelatro nell' intera II. Consultazione sostiene; imperciocchè egli insegna: che

(1) Tom. I. consil. 74. n. 3.

che conceduto un Feudo, o un Castello, non s' intendono concesse le Regalie, se non si esprimono SPECIFICAMENTE, e ne assegna la ragione; *quia sunt inseparabilia, incorporata, & annexa Coronæ.*

Non è difforme il sentimento del celebre Montano (1), il quale discettando, se abbiano, o nò facoltà i Baroni di proibire la Pesca ne' di loro Feudi, così scrisse. *Sed quæso, ponderentur bene verba Joannis Fabri, a quo omnes DD. pendent: ipse enim fatetur, Imperatorem posse prohibere: infert deinde, ut etiam Barones possint; quia ipsi dicunt esse Imperatores, & Dominos in terra sua. Sed hæc dicit erroneum, & bene. Ratio est evidens, QUIA SPECIALI PRIVILEGIO REGUM PRÆSCRIPTA SUNT REGALIA: NEC REGALIA TRANSEUNT IN BARONES INVESTITOS DE CASTRO CUM JURIBUS, ET PERTINENTIIS CASTRI, NISI SPECIFICÉ EXPRESSA SINT. Ergo Barones non habentes Regalia, non possunt uti jure prohibendi in fluminibus Regalibus, quo possent Reges.*

Alle rapportate autorità si aggiugne la dottrina di Galeota (2), il quale sostiene in modo tale la necessità della concessione speciale, ove si tratti di Regalia, che ne insegna di non poterfi neppure la concessione di un corpo riferire all' altro; ecco le proprie sue parole: *Et quod stricte sit interpretanda Regalium concessio, ut ab una specie Regalium ad aliam nulla fiat extensio in præjudicium Concedentis, & reddit rationem, quod*

(1) *De Regalibus cap. Flumina navigabilia n. 7.*

(2) *Respons. fiscal. 12 n. 203, & 204.*

quod tanquam jura specialia, & a jure communi exorbitantia constringenda, nec in consequentiam trabenda sunt, & proinde soli Principi illa competere, vel cui Princeps SPECIALITER CONCESSERIT, de jure communi, & Germanico probat late ita in Camera Imperiali observari, etiam quia ea, quæ magni momenti sunt (cujusmodi in primis Regalia esse constat) SPECIALI NOTA digna sunt, & ideo nominatim, & expresse de illis mentio est facienda.

Uguale a questa di Galeota è l'autorità di Montano (1): Sunt enim hæc Regalia, ei dice, in propria, & peculiaria Regnantium ad publicam utilitatem Reipublicæ, & concessio illorum stricte interpretanda sit; ita quod concessio uno de Regalibus, non videntur concessa alia Regalia.

Ed il de Marinis (2): Stat conclusio in presenti decisione, quod, quando alicujus rei specialis requiritur concessio, prout sunt Regalia, quæ ex receptissima nostratum sententia SUB GENERALI CONCESSIONE NON VENIUNT: sat non est, si concessio fiat per relationem ad aliud; etenim quamvis vulgatum sit axioma, ut scriptura relata in referente esse censeatur, HOC TAMEN NON PROCEDIT QUANDO VERSAMUR IN IIS, QUÆ SPECIFICATIONEM EXPRESSAM, ET FORMALEM REQUIRUNT, prout in casu hujus decisionis, quia tunc non sufficit fieri per relationem ad aliud. Anzi qualora si voglia leggere tutta intera questa decisione, si troverà, che
dalla

(1) Cap. quæ sint Regalia num. 5.

(2) Obs. Revert. ad decis. 344 num. 1.

dalla Regia Camera fu deciso in favore del Fisco un caso quasi simile a quello , per lo quale io scrivo .
 Tralascio per desiderio della brevità di rapportare le dottrine di moltissimi altri Scrittori : dappoichè farebbe un non finirla mai ; mentre in qualunque foglio de' loro libri m' imbatto , trovo sempre ripetuto lo stesso .

Non saprei dispensarmi dall' obbligo però di quì recitare l' autorità gravissima del famoso Mattia Lagunez, il quale pare che abbia scritto sul proposito nostro con tanta nitidezza , e precisione , che non lascia luogo a dubitare della verità di questi principj . *Quare* (son le proprie sue parole) *Et si concessio , vel oppidi translatio ex contractu Regio fiat cum mero , Et mixtu imperio , alta , Et infima jurisdictione , aliisque amplissimis clausulis ; adhuc tamen facultas venationem , Et piscationem prohibendi translata non censebitur ; sed loca erema , atque inculta communi usui venationis , uti Et pascuorum libera manebunt ,* Bertrand. consil. 37. lib. 1. Et cons. 49. num. 4. lib. 3. optime Fragoss. de regimin. Reipublic. tom. 1. part. 1. lib. 5. disput. 2. num. 13.

Imo etiam si in privilegio , vel concessione adjiciatur clausula illa vulgaris , *ET CUM VENATIONIBUS , ET PISCATIONIBUS* , quia hoc clausula est generalis , potius de stylo , quam de mente Principis in tam grave præjudicium vassallorum adjici , Et insuper intelligi debet , quoad ipsos dominos dumtaxat , ut scilicet ipsis non possit prohiberi venatio a Principe Supremo in locis sibi concessis : non autem , quod ipsi vigore dictæ clausulae possint vassallis , vel aliis venationem prohibere , ut animadvertit Horat. Barbat. de divis. fruct. part. 1. cap.

cap. 5. ex num. 26. (1). Ed è da rifletterfi, che questo Scrittore parla a favor de' vassalli; non toccando, e non incaricandosi della Regalia per rapporto al divieto generale. Quest' autorità dunque decide la causa, di cui si tratta, e m' obbligherebbe a finirla; Ma poichè vi è una legge del Regno, la quale, animata dalle rapportate verissime massime (che si cercava di mettere in disordine a danno del Fisco, e de' sudditi di questi Regni) mette il suggello alla dimostrazione, che per me si è impresa a fare; così è necessario di farne quì parola. Questa è la notissima, e salutare Prammatica XVI. sotto il titolo *de Baronibus*, promulgata nel 1536. Volle dunque con questa legge l' immortale Carlo V. riparare all' abuso, che faceano i Baroni de' diritti loro conceduti, e quindi dichiarò appunto quello, che ora quì si sostiene; cioè, che non basti la solita formola delle investiture per avere un Barone dei diritti da proibire. Eccone le parole.

Ad nostras etiam aures pervenit, quod Barones, & alii utiles Domini, ut nova servitia, novasque angarias Vassallis imponant, eo se velamento excusant, quod in privilegiis, quæ de Civitatibus, Terris, Castris, Casalibus, & villis tenent, concessio facta est cum angariis, perangariis, furnis, tapetis, & hosteriis &c. Afferentes in omnibus in dicta clausola contentis titulum habere. ET QUIA INTENTIONIS NOSTRÆ NON FUIT, NEQUE EST PER TALEM CLAUSULAM NOVAS INDUCERE ANGARIAS, AUT PERANGARIAS, ALIAVE POPULO INFERRE NOVA GRAVAMINA; SED TALIS CLAU-

E

SULA

(1) Part. 1. Cap. 12. Num. 193. & seqq.

(XXXIV)

*SULA DE ANTIQUA HUIUS REGNI CITERIORIS SICILIAE
CONSUECUDINE , ET STYLO PROCEDIT . NEC DEBET
PRIVILEGIUM , AUT CONCESSIO NOSTRA ALIQUID UL-
TRA CONCEDENTIS INTENTIONEM INDUCERE : DECLA-
RAMUS , UT JURA ETIAM VOLUNT , ET MANDANT ,
PER TALEM CLAUSULAM , VIDELICET CUM ANGARIIS ,
PERANGARIIS , FURNIS , TAPETIS ETC. NOSTRAE RE-
GIAE INTENTIONIS NON FUISSE , NEQUE ESSE , NOVAS
INDUCERE ANGARIAS , AUT PERANGARIAS , NEC NOVAS
DEFENSAS , AUT JUS PROHIBENDI ALIORUM FURNOS ,
TAPETOS , MOLENDINA , AUT ALIA IN EADEM CLAU-
SULA CONTENTA ; sed eas , & ea tantum sub tali clau-
sula , & concessione comprehendendi , quae tempore dicto-
rum Privilegiorum , & Concessionem , aut justo titulo ,
aut legitima praescriptione erant in Civitatibus , Ter-
ris , Castris , & Casalibus , taliter concessis , acquisita
per alios Barones , qui Civitates , Terras , Castra , &
Casalia ipsa tenuerant : & taliter Privilegia , & e-
tiam Concessionem nostras , & venditiones , & donatio-
nes , nostro cum assensu factas , & firmatas , faciendas
etiam , & facienda declarantes .*

Volle dunque con questa legge l' Imperator Carlo V ,
che non si potessero dai Baroni introdurre nuove an-
garie , e nuove proibitive senza la special concessione ,
a dichiarò di non dover valere le solite formole de'
Diplomi , e le generali parole , che di stilo si metto-
no ne' Privilegj : *Et quia intentionis nostrae* (convie-
ne replicare le proprie parole) *non fuit neque est per
talem clausulam novas inducere angarias , aut peranga-
rias ; sed talis clausula de antiqua hujus Regni cite-
rioris Siciliae consuetudine , & stilo procedit : nec debet
privilegium , aut concessio nostra aliquid ultra Conceden-*

ris intentionem inducere : declaramus ; ut jura etiam volunt , & mandant per talem clausulam , videlicet cum angariis , perangariis , furnis , tapetis &c. nostrae Regiae intentionis non fuisse , neque esse , novas inducere angarias , aut perangarias , nec novas defensas , AUT JUS PROHIBENDI ALIORUM FURNOS , TAPETOS , MOLENDINA , AUT ALIA IN EADEM CLAUSULA CONTENTA .

Posta dunque la chiarezza delle espressioni , colle quali volle la Prammatica frenare gli abusi , e definire il modo , come , e quando si dovevano intendere conceduti li diritti proibitivi ; potrà sostenersi più da alcuno , che per il possesso di siffatti diritti non sia assolutamente necessaria la Concessione speciale ? E se questa legge deve militare per li diritti proibitivi a prò de' Vassalli , con quanta maggior ragione non dovrà valere a prò del Fisco per le sue regalie ?

Ciò posto , come potrà giovare alla Città di Massa l'interpretazione , che l' Avvocato di quella dà a tutto il resto della Prammatica ? Direbbe egli bene , qualora prima di essere ammessa la Città al demanio fosse stata posseduta da altri Baroni ; ai quali avesse il Re specialmente venduto il diritto della Caccia ; ovvero si fosse quel diritto dal predecessor Barone posseduto , o per giusto titolo , o per legitima prescrizione , e ne avesse portato li pesi dell' adoa , e relevii , e dopo di quelli avesse l' Università , divenuta Baronessa , continuati li pagamenti suddetti a titolo di Adoi , e quindennii . Ma poichè niuno di questi requisiti concorrevva per la Città di Massa , allora che fu ammessa al demanio ; poichè fu allora la prima volta , che la Regia Corte l' alienava ; nè prima di quel tempo fu mai posseduta da verun Barone , on-

de le Regalie rimasero sempre nella primitiva Regal giurisdizione, nè se ne vede portato mai peso; niun diritto può ora la medesima rappresentare, meno che quelli, che specialmente si trovano ad essa conceduti, o di cui ne possa additare il lungo pacifico possesso, legittimato, e contrasegnato a tenore delle massime generali del dritto, e del prescritto nel replicato Real Dispaccio, coi pagamenti degli Adoi, e quindennj. Non potendosi intanto affatto intendere per vendita, per concessa una regalia, menochè nel caso, in cui siasi la voluta Concessione specialmente *sub verbo signanter* ottenuta, ne segue, che non possono alla Città di Massa giovare, nè li generali Diplomi, nè l' Istrumento del suo Demanio, nè le parole della Prammatica, le quali sono chiarissime.

E necessariamente così deve essere, dacchè se bastassero le solite formole per potersi dire concessa una Regalia a' Baroni; qual Barone mai non le possederebbe tutte? in quale investitura, in qual concessione, diploma, o privilegio manca alcuna delle solite generali formole di stilo? In quale concessione sotto le parole generali non si legge quanto mai si può trovare al Mondo di diritto, e di esistente, e da concedersi? Se non vi fosse bisogno di concessione speciale tutti i Baroni gareggierebbono col Sovrano stesso. Tutti sarebbero nello stesso grado, e di niun significato, ed importanza resterebbero le parole dell' ultimo Dispaccio, che oggi deve eseguirsi; cioè che possono godere della cumulativa della caccia que' Baroni, che ne abbiano *la special concessione*. Tutti l' avrebbero *sub verbo signanter*, se la solita canzona dovesse lor giovare. Ma qual bisogno vi è quì di
ram-

rammentar principj, di rapportar leggi, ed autorità, e d'interpretar testi, Prammatiche, e Rescritti del Principe, quando i Maffesi ci hanno essi stessi esibiti li documenti, onde chiaro rilevasi, che diritto alcuno per la caccia non hanno, che mai l'abbiano avuto, e che così trovasi dalla Regia Camera deciso, e da essi dichiarato in più carte? Ecco la verifica- zione di tutto ciò.

Vanta il Difensore di Massa i suoi privilegj quanto antichi, altrettanto speciosi, e chiari. Non si rammen- ta però, che egli stesso ci fa sapere, che malgrado la chiarezza dell'ostendata concessione, non ostante lo sborso di ducati ventiduemila, tutti i vantati Pri- vilegj, e meriti singolari della Città di Massa sono stati sempre in mente del Fisco così deboli, e scarsi, che in niuna occasione si è creduto in obbligo di am- metterli, o averne qualche conto; giacchè per quan- to dalle istanze negli atti presentate apparisce, fu ammessa la Città al demanio nell'anno 1521 col pagamento di duc. 15 mila con ampio privilegio del Vicerè D. Ramondo di Cardona Conte di Albaneo, confermato dall'Imperador Carlo V.

Credettero i Maffesi allora, ma con molto debole appoggio di ragioni (e lo credono anche ora) di possedere le Regalie; ma s'ingannarono, poichè dopo di un secolo, e propriamente nel 1639 il Fisco trattò nuo- vamente la vendita della Città di Massa, ed accettò l'offerta di Alessandro Pallavicini di ducati 40 a fuoco. Ebbero di ciò notizia i Maffesi, e corsero ad opporre alla vendita, oltre a' loro antichi Privilegj, anche il suddetto Diploma dell'Imperador Carlo V. E qual peso fece mai questo contra le giuste pre-
ten-

XII.

Si accennano vicende de' van- tati privilegj Massa.

tensioni del Fisco? Si badò forse al centenario possesso, che vantava quella Città? Oibò. Nulla valsero le addotte cose, e furono obbligati i Massesi di offerire al Fisco per transazione altri ducati 7000, e dal Collaterale fu fatto il seguente decreto; *quod Universitas Massæ Lubrensis admittatur ad transactionem ducatorum septem mille: quibus solutis de cætero ex causa dictæ venditionis non molestetur, & manuteneatur in perpetuo demanio, prout per prius ante dictam prætentam venditionem reperiebatur.* Addio Privilegio di Carlo V. Addio possesso centenario. Affatto non se n' ebbe ragione. Nè con tale decreto, e coll' istrumento di transazione nuovamente stipulato, fu accordato alla Città di Massa più di quello già possedeva; poichè col decreto si disse, *& manuteneatur in perpetuo demanio, prout per prius ante dictam prætentam venditionem REPERIEBATUR.* Come si trovava allora l'Università di Massa? Possedeva forse il diritto della Caccia? No. E lo vedremo meglio da qui a poco. L'istrumento dunque fu relativo al decreto, e l'espressioni apposte in esso furono le solite formole di stilo. Or mi dica il dotto Avversario, non sono le opposizioni, che si fanno ora le stesse? non sono gli stessi titoli questi, che presenta adesso, di quelli affacciati nel 1639? Certo, che sì. E se sono li stessi, e non se n' ebbe allora ragione alcuna, come dalle parole del riferito decreto si raccoglie, come si vorrebbe oggi darli un' interpretazione diversa, un merito nuovo, e laddove si vede essere stata per l'addietro una forgiva di guai per l'Università di Massa, farlo divenire miniera di nuovi acquisti?

Passiamo avanti, e vediamo, quale fosse stata in appresso

presso la sorte di cotali speciosissimi meritati Privilegj. Osserviamo, se dopo questo primo rovescio fossero stati mai più quelli esposti a nuovo rischio. Povera Università! Privilegj sfortunati! Non tanto fu stipolato l'istrumento della transazione, che si videro di bel nuovo essi soggetti ad una pericolosissima totale caduta; dappoichè volendo il Re di Spagna premiare li strenui servigj del valoroso D. Francesco Toraldo, gli fè una graziosa concessione del Feudo di Massa, la quale, quantunque non avesse avuto effetto per la nota disgrazia del detto Toralto, che fu nella Rivoluzione decapitato: pure ci da una pruova non equivoca del poco conto che si ebbe di que'vantati privilegj. Da ciò presero occasione i Maffesi di ricorrere nel 1663. alla Clemenza del Re Filippo IV, e supplicarlo, perchè l'avesse fatto viver tranquilli, mercè le di loro concessioni, e ne ottennero nuovo Diploma, con cui furono gli antecedenti Privilegj confermati colle stesse generali parole, come già si è detto, di niun peso.

Da quel tempo poi fin'ora ci dichi il Difensore di quella Città, se pur lo sà: quante migliaja di volte è stato alla sua Cliente interrotto l' illegittimo possesso, in cui, sognando, ha creduto di essere? Egli stesso, abbenchè con generiche espressioni, non ha saputo celare, che mille, e poi mille volte è questo accaduto. Dunque non erano speciali le concessioni, e le ragioni della Città niente sicure. Ma si vegga ciò meglio da quel, che siegue. Tra le regalie, che egli crede concesse, vi fu quella della pesca, la di cui concessione era stata fatta, come la caccia con le generali parole *cum piscariis, piscationibus &c.*, e pure credeva la Città di
pos-

possederla con giusto titolo ; ma nel 1644 il Fisco ne le dimandò appunto quel titolo , che poco prima , e propriamente nel 1639. le avea confermato , e mandò ad incorporarsi quei mari , e sebbene fosse poi riuscito alla Città di ottenere decreto dalla Regia Camera , col quale fu dichiarato , che il diritto della pesca le spettasse , e che se gliene restituisse il possesso : pur tuttavia bisogna credere , che avesse fatta allora una brillantissima prova del legittimo possesso , in cui ne era , col pagamento principalmente dell' adoa , e de' quindennj .

Ma nè tampoco finisce quì . Dal 1644 al 1650 scorsero molti pochi anni , e pure in questi non visse tranquilla ; poichè avvertito il Fisco , che quella Città niente pagava pe' corpi feudali , ne pretese la tassa , e ne fu commessa un informazione al Razionale Carassa . Quali maneggi avesse allora fatto la Città , perchè apparissero i corpi feudali di scarsa rendita , non è a mia notizia . Quelche solo ne sò , si è , che per quanto avesse operato , non le riuscì esentarsi dalla tassa dell' adoa , e de' quindennj , che pei corpi feudali è un indispensabile peso . Circa il diritto della Caccia si fece allora apparire , che nessun vantaggio quella Università ne ritraea ; perchè , dovendo pagare al Governadore ducati sessanta , in vece di questi gli avea data la facoltà di dispensare le licenze da caccia . Su la relazione di Carassa cadde un decreto , di cui fa tanta pompa quella Città , mentre fu ordinato che per lo *jus* della Caccia , e per alcuni altri dritti *si que sint* , non si fosse fatta tassa .

XIII.

risponde al
non ta-

Or qui bisogna riflettere a più cose . Prima , che essendosi adoperato dalla Camera la Clausola *si que sint*

sint; non si fece altro, se non che riferire li termini del decreto a quelli della concessione, cioè a quella parte di essa appunto, con cui si fecero le concessioni generali generalissime, e che niente significano per gli additati principj. Secondo, si deve riflettere, e colla massima serietà: che se la Camera disse, *si quæ sint*, ebbe per vero, o che tai diritti l'Università non avesse, o, che avendoli, niente rendessero. Ecco dunque la ragione del dubio, che contengono quelle parole del vantato decreto, *si quæ sint*. Ma si soggiugne per parte dell' Università. La Camera disse *si quæ sint, non taxentur*, e che con ciò volle indicare: che se mai un siffatto diritto vi fosse stato, non si fosse soggetto ad una tassa, perchè non dava altro profitto, che annui duc.60., che si pagavano al Governatore. Or via si usi quest' altro arbitrio all' Università. Se le mandi buono questo di lei discorso. Vediamo, quale n'è la conseguenza vera. Quella appunto di fare una satira al Tribunale della Camera, il quale, non ostante, che avesse per confessione dell' Università veduto, che rendeva duc. 60. all' anno, non lo soggiogò alle dovute tasse. Si risponde, che questa era tenue rendita. E dove ave appreso il difensore di Massa, che perchè un corpo feudale renda poco, non si debba tassare? la tassa è un peso intrinseco annesso al corpo feudale, dunque, o rende poco, o molto, sempre è dovuta. Questi fatti adunque, e queste riflessioni provano evidentemente, che la Camera non ebbe per concesso il diritto in controversia, e che quando non fosse così, non poteva pregiudicare il chiaro diritto del Fisco, il quale oggi, che ha voluto esercitarlo, ha trovato, che

dà l'annuo profitto di duc. 400. Cessa perciò il dubbio della Camera compreso nell'espressioni citate *si quæ sint*, e cessa per conseguenza l'opposizione dell'Università, che niente rendeva, e perciò non fu tassato.

Ma, a che cumular tante ragioni, quando ve ne è una, che forge dal fatto, e dalla legge, e perciò esclude ogni dubbio, e basta per tutte. Ed eccolo brevemente dimostrato. La Città di Massa non si sa, che abbia cangiato mai sito, dunque siccome si è dimostrato, ella è stata sempre, ed è lontana da Napoli appena 26. miglia al più, anche misurata per terra. S'è così, non può dubitarsi, che sia posta infra le 30. miglia. Come tale, è anche certo, che sia stata sempre, a somiglianza di ogni altro luogo compreso infra le 30. miglia, soggetta privatamente alla Giurisdizione del Montiero Maggiore. E' chiara ora la conseguenza, e facile l'indovinare; perchè la Camera allora disse: che non si fosse tassato questo diritto. Potette dirlo appunto, attento questo principio, in forza del quale volle rimanere intatte a prò del Regio Fisco le ragioni, che gli appartenevano per la dichiarata privata, e che era chiaro di esser sua per ogni riguardo.

Nè v'è a diroccare questa verità locchè potrebbe dirsi dalla Città di Massa, cioè di non essersi mai dal Fisco ivi questo diritto esercitato. Imperciocchè per qualunque motivo sia ciò addivenuto, o perchè alla Corte non fosse piaciuto, o per oscitanza degli esecutori de'Reali ordini; mai può la mancanza dell'esercizio di un diritto nuocere alle ragioni Fiscali, nè può parimente provare il lungo, e pacifico possesso di un' usurpatore
giac-

giacchè ei farebbe un' assurdo il dire: che il Fisco possa mai perdere un suo diritto; e qualora anche ciò si volesse ammettere nel caso di Massa, qualunque sia il suo possesso, non può alla medesima giovare per tante altre ragioni, che qui appresso si leggeranno.

C A P I T O L O III.

Si dimostra, che non avendo l' Università di Massa pagato mai nei adoi, nei quindennj per lo preteso diritto della Caccia, niente abbia ora, che pretendere.

Nella seconda parte del riferito Real Dispaccio dei 13. d' Agosto passato anno, abbiain veduto, che si stabilisce per punto generale: che quei Baroni, ai quali manca la special concessione *sub verbo signanter*, sono abilitati dalla giustizia, e dalla clemenza del Re a supplire ad una siffatta mancanza, con dimostrare di trovarsene nel possesso legittimo col pagamento degli adoi, de' relevj, e che vi concorra ancora la centenaria. L' Università di Massa, come si è dimostrato, non ha special concessione, e per conseguenza non ha titolo di sorta alcuna, onde è ricorso all' asilo del possesso. Si deve dunque ora vedere: se regge questo secondo assunto, e se è vero, che abbia un tal possesso *secundum præscriptum legis*. Egli è veduto. Massa non ha possesso: Massa non ha mai pagato adoi, mai quindennj. Dunque Massa non ha alcuno de' requisiti richiesti nel Real Dispaccio. E questa prova la somministra il fatto, e la confessio-

XIV.
Massa non
possesso legitti

ne della stessa Università ; dunque non può pretendere per tal mancanza quell'ipotetica cumulativa, che, avendo li dovuti requisiti , potrebbe a lei spettare, quando ne fosse al caso , cioè , se si trovasse situata oltre le 30. miglia .

Qui l'Avversario diviene un novello Atlante , e per supplire a tale importante mancanza si carica di una mole smisurata di sofismi, e congetture . Egli in prima ci dice , che a tenore di quel decreto della Regia Camera , dalla quale per occasione della riferita denuncia , furono , come si è detto , tassati tutti i corpi feudali di Massa , a vista della relazione di Caraffa , Riguardo poi al diritto della Caccia *cum cæteris aliis* si disse : *non taxentur , si quæ sint* . Che importano queste parole del decreto , e quali conseguenze producono ad atterrare questa prima ragione , io l'ho nel Capitolo antecedente dimostrato . Dice in secondo luogo , che un tal diritto allora niente rendeva all'Università , e perciò non fu tassato ; ma non si accorge , che egli smentisce se stesso ; poichè immediatamente soggiugne , che rendeva solo ann. duc. 60. Qui si è anche risposto , e si è fatto vedere , che la rendita di un diritto feudale d'annui duc. 60. , non è rendita indifferente , e perciò suscettibile di tassa , e che non si sà capire , come la Regia Camera allora esaminando questa denuncia , e trovando esistente una tal rendita , non l'avesse soggettato al pagamento degli adoi , e quindennj , come per tutte le ragioni doveva fare . La ragione ne reca il difensore di Massa , cioè , che l'Università non profittava di questa rendita ; perchè la teneva assegnata al Governatore , siccome farà buona per esso , che non ave delle altre ,
così ,

così non doveva, siccome non deve, fare la menoma impressione al Tribunale per li motivi innanzi rimarcata: che non perchè Massa pagava un suo debito con questi 60. duc., si deve dire, che non l'aveva. L'aveva, e ne faceva uso per un suo bisogno. Dunque il corpo rendeva, e non fu tassato. Quale ne fosse stata la ragione, il rispetto, che io deggio avere per l'ombra di chi allora sedeva in quel Supremo Tribunale, mi vieta di rintracciarla; ma lo vedranno coloro, che con tanto merito sono a quelli succeduti, e deggiono ora giudicarne. A me basta di aver fatto vedere, che niuna ragione, niun titolo, niun diritto si è da un siffatto decreto acquistato all'Università di Massa, e di aver conchiuso colla più forti, ed evidenti ragioni: che intanto la Camera allora non tassò questo diritto; perchè ebbe per vera la privativa spettanza di esso al Regio officio di Montiero Maggiore in forza dell'antica costumanza, e leggi della Delegatione.

Ma siasi infine, come si voglia. Il tempo è breve, ed io non mi credo nella necessità di rispondere a quanto nella contraria allegazione si è scritto; perchè tutto è scritto senza principj, ed in distruzione de' Sovrani comandi. Questi solamente a me bastano, tanto più, che sono essi forniti della più squisita giustizia, e pieni di clemenza, per abilitare il Baronaggio a dimostrare in mancanza del titolo, un possesso legittimo, un possesso analogo alla natura feudale, a quelle leggi, alle quali sono i Baroni intrinsecamente tenuti, ed obbligati. E mi fa una impressione non ordinaria il sentire, in quanti diversi modi si abusi appunto degli effetti della Sovrana Clemenza, con dare erro-

nee, e finistre interpretazioni alla stessa grazia. Ma ciò nol permetterà certamente il zelo di un Tribunale fiscale, e che esiste solo per promuovere, e garantire quei diritti, che al Fisco appartengono. S'egli è dunque così, non darà egli ascolto a quest'altro sofisma: che volendo il Regio Fisco esigere da Massa l'adoi, e li quindennj per lo diritto, di cui si ragiona, per supplire alla mancanza avvenuta in tempo della denuncia, ciò con è dell'interesse del Montiero Maggiore; ma della Regia Camera.

Egli però non è così; poichè avendo la Maestà del Re ordinato, che possano godere della Cumulativa que' Baroni, che abbiano questo titolo, incumbe al Montiere Maggiore appunto di esaminare, se ogni Barone l'abbia, o nò, per poterne dedurre, se possa, o nò della Cumulativa godere. E deve principalmente oggi vederlo, per essersi dallo stesso Difensore di Massa confessato, che il diritto della Caccia per lo tenimento di essa sia uno de' più importanti, e speciosi, che quella abbia, ed in fatti è vero, perchè se ne trova fatto l'affitto per annui duc. 400. Dunque se è importante tanto, come non ne ha pagato, e non ne paga il peso Fiscale, e come non è dell'interesse del Montiero Maggiore, se ad esso privatamente si appartiene la cognizione, il giudizio, e l' governo di siffatta Regalìa? Passiamo avanti.

C A P O IV.

*Si dimostra , che nemmeno il possesso centenario
possa giovare alla Città di Massa ,
se gli mancano gli altri requisiti
nel Dispaccio richiesti .*

NEl replicato Real Dispaccio de' 13. d' Agosto finalmente si legge , che possano godere della cumulativa que' Baroni , li quali , *pagano l' adoa , ed il relevio , e vi concorra ancora la centenaria .* Quest' ultimo requisito assolutamente non può quella Città sostenere di averlo , e anche l' abbia , non le può in verun modo giovare . Ed eccone le ragioni .

Ci fa Ella stessa sapere la Città di Massa , che da tempo in tempo è stata tormentata da giustissime denunzie , e risulterà Fiscali , dalle quali si è salvata , o con transazioni , o con maneggi , come si è detto . Ciò posto , non può certamente dirsi , che abbia goduto un pacifico possesso . Ma , quando anche avesse goduto di questo stato , non potrebbe ora al certo giovarsene ; poichè , quantunque un lungo possesso sia titolo , pure nel caso suo questa regola non vale , sì perchè le leggi feudali , e' l' dispaccio vogliono , che debba essere accompagnato dal pagamento dell' adoa , e quindennio , e sì perchè farebbe un possesso fraudolento , nascente da un abuso , e da un diritto usurpato .

E non fa d' uopo quì ricorrere a congetture per dimostrare , che trattandosi di Regalia , il lungo possesso solo affatto non giovi : mentre tutti i DD. sono uniformi nel sostenerlo . Si senta di grazia locchè scrive il Re-
gente

gente Rovito nel *conf.* 58. del *tom.* 1. *num.* 6. e 7. *Secundum vero infertur, ut jurisdictio hæc in viis publicis tanquam unum de Regalibus non possit possideri a Privato nisi cum titulo habito a Principe l. 1. §. ait Prætor vers. permittitur ff. de aqua quat. C. est. quod adeo verum est, SI QUIS HABET POSSESSIONEM HUIUSMODI REGALIIUM, AUT JURISDICTIONALIUM, TITULUM AUTEM NON EXIBeat ILLA POSSESSIO NIHIL SIBI PRODERIT, TAM IN JUDICIO PETITORII, QUAM IN JUDICIO POSSESSORII. ET PROPTEREA NON SUFFICIT POSSESSIO SINE TITULO, ut probat textus cum glos. in verb. competere in leg. 3. cursic. hoc autem a superiore ff. de itinere actuoq. priv. QUI LOQUITUR GENERALITER IN OMNIBUS JURIBUS, QUÆ NONNISI EX CONCESSIONE PRINCIPIS POSSIDERI POSSUNT, NAM POSSESSIO NON CONSIDERATUR SEJUNCTA A CAUSA PROPRIETATIS, NEC REGALIIUM, ET JURISDICTIONALIUM POSSESSIO POTEST ESSE A PRÆTORE, ET JURE DEFENSA, NISI CUM TITULO HABITO A PRINCIPIS.*

Più calzanti ancora, e più precise, e adattabili alla Città di Massa sono le parole di Marco Antonio Pellegrino (1) MALA FIDES IMPEDIT PRÆSCRIPTIONEM ETIAM CENTENARIAM, ET MILLENARIAM. Ed altrove dice (2): che sebbene si sia preso il possesso con autorità di Giudice, trattandosi di Regalie, non basti quel tale possesso. NEC POSSESSIO AUTHORITYATE
JU-

(1) *Conf.* 19. del *tom.* 1. *num.* 12.

(2) Numero 89., e seguenti del Consiglio 4.

JUDICIS CAPTA IN HIS REGALIBUS TRIBUERE POTEST JUSTAM POSSIDENDI CAUSAM, NAM CUM EX TENUTA IPSA CONSTAT AGI DE HIS, QUÆ NON POSSUNT HABERI, NISI EX CONCESSIONE PRINCIPIS UTIQUE SOLA POSSESSIO NON SUFFICIT, che farebbe appunto il caso nostro relativamente a quel decreto di Camera, con cui si disse: *non taxetur* il jus della Caccia; imperciocchè essendo stato un tal decreto di pregiudizio del Fisco, per la ragione, che rendendo, siccome diceva l'Università medesima ducati 60. all'anno, non fu tassata neppure per l'asserita somma; il possesso, e la dichiarazione fatta con questo decreto non vale. Così lo stesso autore poco dopo soggiugne. *Accedat possessionem istam uti deprædativam, & abusivam, nihil relevare cum de nulla investitura constet.*

E più appresso: *Eo magis cum asserta ista possessio annexam habeat Principis reservationem, quæ omnem inferiorem possessionem inficit.*

E non sono ancora da tralasciarsi le parole del citato Autore nel 3. *Consig. num. 17. 18. e 19.* INTRAT VERISSIMA CONCLUSIO, UT POSSESSIO NIHIL PROSIT IN HIS, QUÆ HABERI NON POSSUNT, NISI EX CONCESSIONE PRINCIPIS EC. QUI TITULUS NON MODO CONCLUDENS, SED ETIAM SPECIFICUS REQUIRITUR. ET REGULARE EST, UT QUOTIES PRÆSUMPTIO EST CONTRA POSSIDENTEM POSSESSOR SEMPER COGATUR OSTENDERE TITULUM SUÆ POSSESSIONIS. ET IN TERMINIS BARONIS QUOD TENEATUR OSTENDERE TITULUM SUÆ POSSESSIONIS.

Posto tuttociò resta per indubitatamente provato, che
il

il possesso, benchè sia millenario, non può in modo alcuno giovare, trattandosi di regalie, quando manca il titolo della proprietà, e non sia il possesso accompagnato da pagamento d'adoa, e rilievo a tenore delle leggi, e degli ordini Reali.

Quale requisito avrà dunque la Città di Massa per poter pretendere la cumulativa, se le mancano tutti quelli dal dispaccio richiesti? A ragione dunque io dicevo, che nella Regia Delegazione si procedè legittimamente a quell' affitto, autorizzato dall' intervento dell' Avvocato, e Procuratori di quella Città. Affitto, il quale fu creduto cotanto vantaggioso per chi lo prendeva, che il zelantissimo Sindaco non ebbe ritegno di prenderlo per suo conto. Affitto, che non fu preso, come oggi vuol darsi ad intendere, per non far angariare que' cittadini da un estraneo affittatore, ma bensì per proprio utile, tanto vero, che il Sindaco conduttore ne divise il lucro con quattro suoi amici, ricchi mercanti. All' incontro, come mai si può sostenere, che l' Affittatore attuale angari que' cittadini, se il medesimo ha preso l' affitto sulla stessa offerta fatta dal Sindaco, e colle medesime condizioni? questo anzi prova, che l' Affittatore, o sia D. Tomaso d' Ajello, o che fosse stato il Sindaco, e i suoi quattro amici, sempre lo stesso era per la Città di Massa, imperciocchè alla stessa ragione avrebbe fatto pagar le licenze anche il Sindaco, dacchè sono quelle tassate nelle istruzioni dell' Offizio. Vi è differenza, è vero, tra l' affitto in persona del Sindaco, e quello in persona d' Ajello, ed è appunto quella: che ora tutto il vantaggio è del Fisco, ed allora lo farebbe stato de' partitarj: perchè allora avrebbe il Sindaco fatto strabocchevolmente

te il suo negozio, ed ora conviene, che egli con suo dispiacere non lo faccia. Ed in queste circostanze potrà il Tribunale della Regia Camera ascoltare l'efimere lagnanze di un deluso Affittatore mascherato di zelo per la propria Patria? E tanto maggiormente se si riflette, che quanto da questo Sindaco si è operato, e si opera, tutto è diretto al danno del Regio Erario?

Ed ecco, per quanto nell'angustie del tempo mi è stato permesso, dimostrato colla massima evidenza: Che non è l'Università di Massa: Non sono i di lei vantati privilegj quelli, che fanno oggi la guerra al Regio Fisco; ma l'avidità di Luca Maggio, del Sindaco dell'Università è la sola, che è uscita in campo furiosamente a combattere, non ad altro oggetto, che per vendicarsi di colui, il quale, facendo cadere quel denso velo, che copriva il vero, ha fatto conoscere la verità delle cose nel di loro puro innocente aspetto, ed ha fatto ricuperare al Fisco annui duc. 310, involatigli dalla malizia di quello stesso Sindaco. Ecco con altrettanta chiarezza fatto vedere, che niun diritto su la caccia spetta a quell'Università, (messa su, ed adoperata, come mezzo da fare una privata vendetta), o si riguardi la di lei situazione, onde per ritrovarsi infra le 30. miglia resta esclusa dalla privata dichiarata da S. M. (D. G.) di spettare al Regio Ufficio di Montiere Maggiore, o si riguardi di non aver Concessione alcuna *sub verbo signanter*; dimanieracchè, anche fosse oltre le 30. miglia; mai potrebbe per siffatta mancanza ammetterli alla cumulativa. O finalmente si scorga: che non ha possesso legittimo, non ha possesso pacifico, e non interrotto,
e che

e che mancano a lei per godér gli effetti della Clemenza del Re li necessarj requisiti richiesti dalle leggi feudali, e dal Real Dispaccio de' 13. di Agosto passato anno, cioè li pagamenti dell' adoi, e quindennj. Posta dunque l' evidenza dei fatti, e delle ragioni da me allegate in dimostrazione del chiaro diritto, che si appartiene al Regio Fisco, non mi resta a far altro, se non che aspettare, che il Tribunal Supremo della Regia Camera pronuncii in questa causa un decreto conforme agli addotti principj, e tutto uniforme alli Sacri Oracoli del Sovrano.

Napoli li 31. di Luglio 1785.

Nicola Potenza Avvocato dell' Ufficio.